

## BOZZA PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

### **Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) e successive modificazioni.**

#### Scheda di sintesi

Si evidenziano di seguito le principali novità e i punti di maggior interesse rispetto alla bozza di Progetto di Legge sull'ambito "tirocini" in fase di approvazione.

#### **TUTOR DIDATTICO (ART.1)**

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di **quaranta tirocinanti**.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare **fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente**.

#### **DESTINATARI E DURATA DEI TIROCINI (Art. 2)**

La **durata massima dei tirocini**, comprensiva di proroghe, non può essere superiore a:

- **sei mesi**;
- **ventiquattro mesi** per persone con disabilità o svantaggiate.

La **durata minima del tirocinio** non può essere inferiore a **due mesi**. Nel caso in cui il datore che ospita il tirocinante svolga una attività stagionale la durata minima è ridotta ad un mese.

**Il tirocinante ha diritto ad una sospensione** del tirocinio per maternità, infortunio e malattia, laddove questa si protragga per una durata pari o superiore a **trenta giorni** di calendario.

**Il tirocinio può essere sospeso dal datore ospitante** per i periodi di chiusura aziendale di almeno **quindici giorni** di calendario.

#### **NUOVI SOGGETTI PROMOTORI (ART.3)**

- Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna;
- Fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS);
- Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

#### **PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO (ART. 4)**

La nuova normativa prevede l'attivazione del tirocinio che **l'azienda non abbia effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi:**

- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi;
- licenziamento per superamento del periodo di comporta;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Sono fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali.

**Numero di tirocinanti ospitabili** in relazione ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché **a tempo determinato** (con data inizio contratto anteriore alla data di avvio del tirocinio e scadenza successiva alla fine del tirocinio):

- a) Da 0 a 5 dipendenti: 1 tirocinante
- b) Da 6 a 20 dipendenti: 2 tirocinanti
- c) Da 21 dipendenti in su: 10% del numero dei dipendenti.

#### **ULTERIORI TIROCINANTI OSPITABILI**

**Gli ospitanti possono attivare ulteriori tirocini se hanno assunto precedenti tirocinanti con contratto di almeno sei mesi, anche a tempo parziale nei ventiquattro mesi precedenti, in proporzione alla percentuale di tirocinanti assunti.**

E' vietato:

- adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie nonché in sciopero;
- operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività.

Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti ad eccezione di **lavoro accessorio**, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

#### **PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E VERIFICA REGIONALE E QUALIFICAZIONE DEI TIROCINI (ART. 5)**

L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna **verifica l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni** effettuate dai soggetti promotore ed ospitante **dopo dieci giorni dall'inserimento della documentazione.**

Qualora la documentazione risulti incompleta o non idonea, entro i successivi quarantacinque giorni l'Agenzia segnala la necessità di integrare la documentazione, entro il termine di trenta giorni.

**Il tirocinio è attivabile dopo la verifica informatica effettuata dall'Agenzia.**

#### **INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE (ART. 6)**

L'indennità è di importo corrispondente ad **almeno 450 euro mensili.**

#### **MONITORAGGIO E VIGILANZA (ART.7)**

L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna realizza il monitoraggio dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.

La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso.

#### **SANZIONI VERSO IL SOGGETTO PROMOTORE E/O SOGGETTO OSPITANTE (ART. 8- 9)**

Vengono ulteriormente definite e diversificate le sanzioni per soggetto promotore e soggetto ospitante.

**E' previsto il divieto di attivare ulteriori tirocini da uno a tre anni a seconda della gravità dell'evento rilevato a seguito di attività ispettiva e della sanabilità o meno dell'evento.**

#### **TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (ART. 11)**

La nuova norma regola il funzionamento dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti. Per tali tirocini l'indennità è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.